



Scheda informativa

Riforma LPP: su cosa voteremo?

Contesto:

Votazione sulla riforma della previdenza professionale (Riforma LPP)

Data:	24.6.2024
Stato:	Votazione popolare federale del 22 settembre 2024
Ambiti:	PP

Il 22 settembre 2024 il Popolo svizzero sarà chiamato a esprimersi sulla riforma della previdenza professionale (Riforma LPP), che si prefigge di rafforzare il finanziamento del 2° pilastro, mantenere nel complesso il livello delle rendite e migliorare la copertura assicurativa dei lavoratori con redditi bassi e a tempo parziale. Questa scheda informativa fornisce una panoramica delle principali misure della riforma. Le rendite correnti non saranno interessate.

Necessità
d'intervento

Riduzione dell'aliquota minima di conversione

Un obiettivo principale della riforma della previdenza professionale (LPP) è quello di ridurre l'aliquota minima di conversione. Parametro determinante per il calcolo della rendita di vecchiaia nel 2° pilastro, questa aliquota è espressa in percentuale dell'avere di previdenza disponibile al momento del pensionamento. Secondo le disposizioni legali vigenti, è del 6,8 per cento a 65 anni. Con un avere di previdenza di 100 000 franchi, ad esempio, applicando l'aliquota di conversione del 6,8 per cento risulta una rendita annua di 6800 franchi.

I due parametri fondamentali per stabilire l'aliquota minima di conversione sono la speranza di vita e il rendimento medio atteso dagli istituti di previdenza per gli anni a venire. Per poter garantire il finanziamento dell'attuale aliquota del 6,8 per cento nella previdenza obbligatoria, è necessario un rendimento annuo di circa il 5 per cento. Tuttavia, alla luce della situazione sui mercati finanziari, un tale rendimento non può essere conseguito a lungo termine.

A questo si aggiunge il fatto che, dato l'aumento della speranza di vita, le rendite devono essere versate per un periodo più lungo. Ne risulta che le rendite della previdenza professionale obbligatoria (rendite LPP) non sono finanziate in misura sufficiente. Per poter versare le rendite correnti, le casse pensioni interessate devono impiegare i redditi da capitale dei loro assicurati attivi.

Per garantire il finanziamento delle rendite LPP è dunque necessario adeguare l'aliquota minima di conversione. La riforma prevede quindi una sua riduzione dal 6,8 al 6 per cento, in un'unica volta.

Soltanto nel regime obbligatorio

L'aliquota minima di conversione si applica alla parte obbligatoria della previdenza professionale, ovvero alle prestazioni minime LPP. La riduzione dell'aliquota di conversione LPP inciderà direttamente sulle future rendite degli assicurati le cui casse pensioni propongono soltanto la copertura assicurativa minima prevista per legge o poco più. In mancanza di misure compensative, le rendite di queste persone diminuirebbero.

La maggior parte delle persone beneficia di una copertura assicurativa più ampia, nel cosiddetto regime sovraobbligatorio. In generale, la riduzione dell'aliquota minima di conversione non avrà ripercussioni per queste persone.

Misura
compensativa a
lungo termine

Adeguamento della deduzione di coordinamento

In seguito alla riduzione dell'aliquota di conversione, le rendite diminuiranno nella previdenza obbligatoria. Per compensare questo effetto, la riforma LPP prevede varie misure.

In particolare bisognerà rafforzare il processo di risparmio. A tal fine si dovrà aumentare il salario assicurato, sul quale sono versati i contributi. La riforma prevede dunque un adeguamento della deduzione di coordinamento.

L'obiettivo del 1° e del 2° pilastro combinati è di consentire ai pensionati l'adeguata continuazione del tenore di vita precedente. Le prestazioni delle due assicurazioni sono dunque coordinate tra loro. Lo scopo della deduzione di coordinamento è di evitare che prestazioni già coperte dal 1° pilastro (AVS) lo siano anche dal 2° pilastro. Di conseguenza, gli istituti di previdenza non prelevano contributi sull'intero salario, ma soltanto sulla parte non coperta dall'AVS.


Questo importo, detto «deduzione di coordinamento», verrà adeguato nell'ambito della riforma LPP. Attualmente la deduzione di coordinamento è fissa ed è pari a 25 725 franchi. Con la riforma dipenderà dal salario e corrisponderà al 20 per cento del medesimo. In seguito a questa modifica verranno versati contributi su un salario più elevato e quindi si accumulerà un avere di vecchiaia maggiore, il che permetterà di mantenere il livello delle rendite.

Vantaggi per i lavoratori a tempo parziale e quelli con salari bassi

L'adeguamento della deduzione di coordinamento avrà un impatto positivo in particolare per le persone che lavorano a tempo parziale e quelle con salari bassi, poiché il loro salario assicurato nella previdenza professionale obbligatoria sarà più elevato. In questo modo accumuleranno un avere di vecchiaia maggiore.

Attualmente una persona con un salario di 30 000 franchi all'anno versa contributi alla previdenza professionale su un salario di 4 275 franchi (fr. 30 000 meno 25 725). Con riforma e la ridefinizione della deduzione di coordinamento in percentuale del salario, questa persona verserà contributi su un salario di 24 000 franchi (80 % di fr. 30 000). Questa misura permetterà dunque di rafforzare il processo di risparmio e di adeguarlo alle nuove realtà economiche (lavoro a tempo parziale, occupazioni multiple). A trarne vantaggio saranno quindi prioritariamente le donne. L'adeguamento della deduzione di coordinamento implicherà però anche che i lavoratori a tempo parziale e quelli con salari bassi dovranno versare contributi più elevati.

G1: aumento del salario assicurato con la riforma (esempi con salari lordi di 40 000 e 80 000 franchi)



Supplemento di rendita per una generazione di transizione

La modifica della deduzione di coordinamento e l'adeguamento dei tassi di contribuzione (v. sotto) non basteranno per compensare la riduzione dell'aliquota minima di conversione per le persone prossime al pensionamento, che non potranno aumentare in misura sufficiente il loro avere di vecchiaia. Bisogna dunque prevedere un'ulteriore misura specifica: alle persone che rientreranno nella cosiddetta «generazione di transizione» verrà versato un supplemento di rendita.

Le persone cui all'entrata in vigore della riforma mancheranno 15 anni o meno al raggiungimento dell'età di pensionamento faranno parte della generazione di transizione. Queste riceveranno il supplemento di rendita a determinate condizioni, tra cui in particolare quella di disporre di un avere di previdenza (parti obbligatoria e sovraobbligatoria) non superiore a un certo importo.

Il supplemento sarà pari al massimo a 200 franchi al mese per le prime cinque classi d'età della generazione di transizione (le più anziane), al massimo a 150 franchi al mese per le cinque seguenti e al massimo a 100 franchi per le ultime cinque.

Generazione di transizione	Avere di vecchiaia inferiore a 220 500 franchi	Avere di vecchiaia tra 220 500 e 441 000 franchi	Avere di vecchiaia superiore a 441 000 franchi
Primi 5 anni	200.- al mese	Montant dégressif	0.-
5 anni successivi	150.- al mese	dito	0.-
Ultimi 5 anni	100.- al mese	dito	0.-
	Circa il 25 % degli assicurati della generazione di transizione	Circa il 25 % degli assicurati della generazione di transizione	Circa il 50 % degli assicurati della generazione di transizione

Generazione di transizione: se la riforma entrerà in vigore nel 2027, gli anni di nascita 1962–1976 (♂) e 1962–1977 (♀) faranno parte della generazione di transizione.

Per ottenere il supplemento di rendita bisognerà inoltre essere stati assicurati all'AVS almeno nei 10 anni precedenti il pensionamento e almeno 15 anni nel 2° pilastro. Inoltre, occorrerà riscuotere almeno la metà della propria prestazione di vecchiaia sotto forma di rendita: in caso di riscossione della maggior parte della prestazione sotto forma di capitale, non si avrà diritto al supplemento di rendita.

Le persone appartenenti alla generazione di transizione che inizieranno a riscuotere una rendita d'invalidità dopo l'entrata in vigore della riforma potranno ricevere un supplemento anche sulla loro rendita d'invalidità, se adempiono o avrebbero potuto adempiere le condizioni previste per le persone della generazione di transizione beneficiarie di una rendita di vecchiaia.

Finanziamento del supplemento di rendita

Gli istituti di previdenza finanzieranno il supplemento di rendita per i propri assicurati con un versamento unico al loro avere di previdenza al momento dell'inizio del versamento della rendita. Il Fondo di garanzia LPP verserà sussidi agli istituti di previdenza per finanziare una parte del versamento unico.

Questi sussidi saranno finanziati per 15 anni mediante contributi prelevati presso gli istituti di previdenza. Il tasso di contribuzione sarà fissato soltanto per il primo anno (0,24 %). In seguito sarà il Consiglio federale a stabilirlo anno per anno. La necessità per le singole casse pensioni di riscuotere contributi salariali più elevati dai lavoratori e dai datori di lavoro dipenderà dalla loro situazione finanziaria.

Accesso più facile al 2° pilastro

La riforma prevede anche di facilitare l'accesso al 2° pilastro. Attualmente vi sono assicurate soltanto le persone che guadagnano più di 22 050 franchi all'anno presso un unico datore di lavoro. Spesso, dunque, chi guadagna poco o lavora per più datori di lavoro non riceve alcuna rendita del 2° pilastro o ne riceve soltanto una modesta. A trovarsi in questa situazione sono soprattutto le donne. Rispetto alla media, infatti, esse lavorano più frequentemente a tempo parziale e presso più datori di lavoro, nonché in settori caratterizzati da salari bassi.

Per migliorare la previdenza di queste persone, la soglia d'entrata nel 2° pilastro passerà da 22 050 a 19 845 franchi all'anno. In questo modo, circa 70 000 persone supplementari potranno essere assicurate nella previdenza professionale. Esse beneficeranno così di migliori prestazioni di vecchiaia e d'invalidità.

Adeguamento dei tassi di contribuzione

Con la riforma verrà adeguata la graduazione degli accrediti di vecchiaia (tassi di contribuzione) in base all'età. L'accredito di vecchiaia è la percentuale dei contributi versati sul salario, che va ad aggiungersi all'avere di previdenza per finanziare la futura rendita. L'attuale graduazione in base all'età verrà semplificata. I nuovi tassi previsti sono del 9 per cento fino a 44 anni e del 14 per cento a partire da 45 anni.

	Accrediti di vecchiaia Diritto vigente	Accrediti di vecchiaia Riforma LPP
25-34 anni	7 %	9 %
35-44 anni	10 %	
45-54 anni	15 %	14 %
55-65 anni	18 %	

Questa graduazione eliminerà il costo supplementare della previdenza professionale per le persone di 55 anni e oltre rispetto a quelle di età compresa tra 45 e 54 anni.

I tassi di contribuzione saranno più bassi rispetto a quelli attuali, ma in seguito all'adeguamento della deduzione di coordinamento (v. sopra) saranno applicati a un salario assicurato più elevato. Queste due misure sono dunque strettamente legate tra loro e permetteranno di accumulare un avere di previdenza più elevato al pensionamento.

Ulteriori misure

La riforma prevede anche miglioramenti per i lavoratori indipendenti e i salariati impiegati presso più datori di lavoro, grazie all'ampliamento delle possibilità di assicurarsi nella previdenza professionale. I lavoratori indipendenti avranno la possibilità di affiliarsi a un istituto di previdenza diverso, se il regolamento di quest'ultimo lo permette. I salariati impiegati presso più datori di lavoro potranno affiliarsi a un istituto di previdenza della loro organizzazione professionale.

Infine, la riforma permetterà alle persone di 58 anni e oltre che vengono licenziate di mantenere la copertura assicurativa presso il proprio istituto di previdenza al fine di conservare il diritto a una rendita senza versare alcun contributo (né per il risparmio né per il rischio).

Assicurati con prestazioni minime LPP o vicine a quelle minime LPP

La riforma riguarda in primo luogo le casse pensioni che offrono unicamente le prestazioni minime previste per legge o poco più. Saranno soprattutto le persone con redditi modesti affiliate a queste casse pensioni a beneficiare di una migliore copertura assicurativa. A tale scopo, verseranno ogni mese, insieme ai propri datori di lavoro, contributi più alti rispetto a quelli attuali.

Per impedire il più possibile la riduzione delle rendite future derivante dall'abbassamento dell'aliquota di conversione, il Consiglio federale e il Parlamento hanno previsto misure

compensative. Tuttavia, in alcuni casi la riforma può tradursi in rendite più basse nella previdenza professionale obbligatoria.

La maggior parte dei salariati dispone di una previdenza professionale che prevede prestazioni ben al di sopra di quelle minime stabilite per legge. La riforma non ha dunque alcuna ripercussione sulle loro rendite. Tuttavia, tutti i lavoratori e i loro datori di lavoro finanzieranno una parte del supplemento di rendita previsto per la generazione di transizione. La riforma non riguarda invece le persone che già oggi percepiscono una rendita.

Versioni del documento in altre lingue:

Fiche d'information : Réforme LPP : sur quoi votons-nous ?

Hintergrunddokument: BVG-Reform: Worüber stimmen wir ab?

Documenti di approfondimento dell'UFAS:

www.bsv.admin.ch/riforma-lpp

Contatti

Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Settore Comunicazione

+41 58 462 77 11

kommunikation@bsv.admin.ch